

effettuato

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2:

SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE. AL COMMA 1 LETT. a)

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione Pro Loco che svolge le attività previste dall'art. 2 della presente legge e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita **con atto pubblico** e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali del territorio;

CON IL SEGUENTE TESTO:

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione Pro Loco che svolge le attività previste dall'art. 2 della presente legge e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita **con atto pubblico o scrittura privata registrata** e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali del territorio;

Il Consigliere
Luigi Palmieri

Disegno di Legge
"Disciplina delle associazioni Pro Loco"

3
affratto

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il Comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di Comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;".

Rosa Barone


Cristian Casili


diffusa

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3, CON MODIFICA AL TESTO:

SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 6. RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE DELLE PROLOCO.

AL COMMA 2

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle Pro loco cui aderisca un numero di Pro loco non inferiore al **30 per cento** di quelle operanti **sul territorio regionale**.

CON IL SEGUENTE TESTO:

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle Pro loco cui aderisca un numero di Pro loco non inferiore al **20 per cento** di quelle operanti **sul territorio provinciale**.

Il Consigliere
Supra Pluri

All'art. 7 è aggiunto il seguente
comma

6/1

8. In attesa approvazione della
presente legge sono respinti
i decreti per le nomine
all'Alta Repubblica per un
periodo di sessanta giorni
decorrenti dalla data di
entrata in vigore.

F.ulli

approvato

6
offesa

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 45/2018

DISCIPLINA DELLE "PRO LOCO"

- PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 4, CON MODIFICA AL TESTO:

SI PROPONE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 8. Comitato Regionale UNPLI

ALL'UNICO COMMA 1

SOSTITUIRE IL TESTO ATTUALE

1. Il Comitato Regionale della Puglia Unione Nazionale Proloco d'Italia (UNPLI) rappresenta le Associazioni Pro Loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'art. 6.

CON IL SEGUENTE TESTO:

1. Il Comitato Regionale della Puglia Unione Nazionale Proloco d'Italia (UNPLI) **e le altre Strutture associative rappresentano** le Associazioni Pro Loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'art. 6.

Il Consigliere
[Firma]

8

affare

Disegno di Legge
“Disciplina delle associazioni Pro Loco”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

Dolo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisca, in particolare, informazioni sui seguenti aspetti:

a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;

b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11 e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”

Rosa Barone
Rosa Barone

Cristian Casili
Cristian Casili